



COMUNE DI CALVIGNASCO Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE ENTE 10930

Adunanza straordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

Delibera N. 22 del 18/09/2017

OGGETTO

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **18 (DICIOOTTO)** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **dott. Giovanni SAGARIA** che esegue l'appello nominale:

1. Matteo	Motta	Presente
2. Nicolò	Roccia	Presente
3. Elisa	Farina	Presente
4. Luca	Giani	Presente
5. Emilio Felice	Bossi	Assente
6. Fiorenzo Alberto	Canali	Presente

Si constata che risultano presenti n. **5** Consiglieri e assenti n. **1** Consiglieri.

L'Ing. Matteo MOTTA, Sindaco, assunta la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune di Calvignasco fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni

stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Calvignasco e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito

dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 23/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti espressi per alzata di mano

- Consiglieri presenti	5
- Consiglieri votanti	5
- Consiglieri votanti favorevoli	5
- Consiglieri votanti contrari	0
- Consiglieri astenuti	0

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 3) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 4) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di dare immediata applicazione agli adempimenti previsti nel presente atto

Con voti espressi per alzata di mano

- Consiglieri presenti	5
- Consiglieri votanti	5
- Consiglieri votanti favorevoli	5
- Consiglieri votanti contrari	0
- Consiglieri astenuti	0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

**IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO NEL 2015.
AGGIORNAMENTO.**

Partecipazioni societarie

Ragione Sociale CAP HOLDING S.P.A.
Codice Fiscale 13187590156
Forma Giuridica Società per Azioni
Finalità Gestione servizio idrico integrato
Anno di costituzione 2000
Durata dell'impiego Anni 29
Sede Legale Assago MI – Viale del Mulino n.2 – Palazzo U10
Link di collegamento <http://www.capholding.it>
Misura della partecipazione 0,06
Onere complessivo gravante a qualsiasi titolo sul bilancio del Comune ZERO
Rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante a ciascuno ZERO
Risultato esercizio 2013: € 3.779.384
Risultato esercizio 2014: € 4.611.475
Risultato esercizio 2015: € 14.025.530

AZIONI IN PROGRAMMAZIONE: MANTENIMENTO

Altre partecipazione e associazionismo

Per completezza, si precisa che il COMUNE DI CALVIGNASCO, partecipa all'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI con una quota dal 4,55%.

Ragione Sociale CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
Codice Fiscale 13157010151
Forma Giuridica Consorzio
Finalità Gestione integrate dei servizi di igiene ambientale e promozione turistica del territorio
Anno di costituzione 2000
Durata dell'impiego 2030
Sede Legale Albairate MI – via C. Battisti n.2
Link di collegamento <http://www.consorzionavigli.it>
Misura della partecipazione 4,55
Onere complessivo gravante a qualsiasi titolo sul bilancio del Comune ZERO
Rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante a ciascuno: Matteo Motta Presidente Assemblea Sindaci. Nessun compenso
Risultato esercizio 2013: € ZERO
Risultato esercizio 2014: € ZERO
Risultato esercizio 2015: € ZERO

AZIONI IN PROGRAMMAZIONE: MANTENIMENTO

IL SINDACO
Ing. Matteo MOTTA

RELAZIONE CONCLUSIVA
DEL
PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2015
(ARTICOLO 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014)

PREMESSA

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015)

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link: http://www.comune.calvignasco.mi.it/amministrazionetrasparente/cat_view/148-amministrazione-trasparente/167-enti-controllati).

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.

La stessa è trasmessa all'organo assembleare, in modo che i consiglieri possano conoscere il procedimento conclusivo del piano avviato nel 2015.

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di *accesso civico*.

IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO NEL 2015

Partecipazioni societarie

Ragione Sociale CAP HOLDING S.P.A.
Codice Fiscale 13187590156
Forma Giuridica Società per Azioni
Finalità Gestione servizio idrico integrato
Anno di costituzione 2000
Durata dell'impiego Anni 29
Sede Legale Assago MI – Viale del Mulino n.2 – Palazzo U10
Link di collegamento <http://www.capholding.it>
Misura della partecipazione 0,06
Onere complessivo gravante a qualsiasi titolo sul bilancio del Comune ZERO
Rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante a ciascuno ZERO
Risultato esercizio 2013: € 3.779.384
Risultato esercizio 2014: € 4.611.475
AZIONI IN PROGRAMMAZIONE: MANTENIMENTO

Altre partecipazione e associazionismo

Per completezza, si precisa che il COMUNE DI CALVIGNASCO, partecipa all'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI con una quota dal 4,55%.
La partecipazione al Consorzio, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Ragione Sociale CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
Codice Fiscale 13157010151
Forma Giuridica Consorzio
Finalità Gestione integrate dei servizi di igiene ambientale e promozione turistica del territorio
Anno di costituzione 2000
Durata dell'impiego 2030
Sede Legale Albairate MI – via C. Battisti n.2
Link di collegamento <http://www.consorzionavigli.it>
Misura della partecipazione 4,55
Onere complessivo gravante a qualsiasi titolo sul bilancio del Comune ZERO
Rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante a ciascuno: Matteo Motta Presidente Assemblea Sindaci. Nessun compenso
Risultato esercizio 2013: € ZERO
Risultato esercizio 2014: € ZERO
AZIONI IN PROGRAMMAZIONE: MANTENIMENTO

Dalla sede municipale addì 24/03/2016

IL SINDACO
Ing. Matteo MOTTA



COMUNE DI CALVIGNASCO

Provincia di Milano

Verbale n. 9/2017

IL REVISORE UNICO

Concesio, 14 settembre 2017

OGGETTO: parere sullo schema di delibera di delibera Consiglio Comunale per la seduta del 18/09/2017 riguardante:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

L'Organo di Revisione del Comune di Calvignasco,

Visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.),

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 172/2016

Visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla Relazione del Sindaco ing. Matteo Motta

Visto il parere tecnico espresso dal responsabile dell'area amministrativa-affari generali dott. Simone CODEGONI

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i;

Preso atto che:

- o l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

Partecipazioni societarie

Ragione Sociale CAP HOLDING S.P.A.

Codice Fiscale 13187590156

Forma Giuridica Società per Azioni

Finalità Gestione servizio idrico integrato

Anno di costituzione 2000

Durata dell'impiego Anni 29


Sede Legale Assago MI - Viale del Mulino n.2 - Palazzo U10

Misura della partecipazione 0,06%

Altre partecipazione e associazionismo

Ragione Sociale CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

Codice Fiscale 13157010151





COMUNE DI CALVIGNASCO

Provincia di Milano

Forma Giuridica Consorzio
Finalità Gestione integrate dei servizi di igiene ambientale e promozione
turistica del territorio
Anno di costituzione 2000
Durata dell'impiego 2030
Sede Legale Albairate MI - via C. Battisti n.2
Misura della partecipazione 4,55%

o L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti considerazioni:

- assenza di caratteristiche previste all'art. 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
- efficienza ed indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata

Tutto ciò premesso, l'organo di revisione

ESPRIME PARERE FAOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni richiamate in premessa.

INVITA L'ENTE

- o a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- o a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate ed a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Sabina Giovannini

COMUNE DI CALVIGNASCO
Città Metropolitana di Milano

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 18/09/2017

OGGETTO : Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Parere favorevole.

Parere sfavorevole per i seguenti motivi: .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
Dott. Simone CODEGONI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Parere favorevole

Parere sfavorevole per i seguenti motivi: .

AREA FINANZE E TRIBUTI
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Rag. Marinella MOLLASCHI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
Ing. Matteo MOTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni SAGARIA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della sujestesa deliberazione di G.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal 13 OTT 2017



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione di Consiglio Comunale:

- è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
(art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)
- è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000)



IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO COMUNE AL N. REG. 312 DAL 13, OTT 2017 AL 27, OTT, 2017
 CALVIGNASCO LI, 13 OTT, 2017
 IL MESSO COMUNALE Patrizia Petrone